



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Rappresentante dell'Opposizione
All'Assessore regionale allo Sviluppo e Promozione del
Turismo
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

Oggetto: T.U. delle Proposte di Legge -Reg. Gen. nn.283-287 ad iniziativa dei consiglieri Borrelli e Passariello, recante

"Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano"

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

Si trasmette, in allegato, il Testo di cui all'oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta del 22 gennaio 2019, è stato licenziato dalla Commissione che ha espresso parere favorevole all'unanimità dei Gruppi *PD, Campania Libera-PSI-Davvero Verdi, De Luca Presidente, L'Italia è Popolare, M5S, FI, Caldoro Presidente, FD'I, Misto-NCD*, in ordine alla sua approvazione dall'Assemblea regionale.

La Commissione ha indicato relatori in Aula i consiglieri Francesco Emilio Borrelli (Davvero Verdi), *per la maggioranza*, e Luciano Passariello Fd'I, *per la minoranza*.



IL PRESIDENTE

Tommaso Amabile -



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Testo Unificato delle Proposte di Legge
-Reg. Gen. nn.283-287-

ad iniziativa dei consiglieri
Borrelli e Passariello

“Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano”

approvato all'unanimità nella seduta del 22 gennaio 2019
Gruppi PD, Campania Libera-PSI-Davvero Verdi, De Luca Presidente, L'Italia è Popolare, M5S,
FI, Caldoro Presidente, FD'I, Misto-NCD

Relatori
Francesco Emilio Borrelli, *per la maggioranza*
Luciano Passariello, *per la minoranza*


INDICE

- Art. 1 *Finalità*
- Art. 2 *Obiettivi*
- Art. 3 *Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano*
- Art. 4 *Norma finanziaria*
- Art. 5 *Entrata in vigore*





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Testo Unificato delle proposte di legge vuole riprendere un discorso più volte interrotto sul piano legislativo che risponde all'esigenza che la Regione Campania salvaguardi il proprio patrimonio immateriale fatto di tradizioni, espressioni linguistiche ed artistico-culturali dal progressivo logoramento che esso subisce da decenni. Si tratta, cioè, di tutelare l'identità della Campania e di promuovere concrete azioni perché essa non sia più depauperata, bensì opportunamente valorizzata. Lo stesso Statuto dell'Ente Regione, infatti, prevede all'articolo 8, comma 1, lettera m) che, fra i suoi obiettivi, ci sia anche *"la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali"* che non può essere considerata solo un'affermazione di principio, in quanto lo stesso sviluppo della Campania, da un punto di vista economico-sociale oltre che culturale, dipende anche dalla sua capacità di salvaguardare questo importante ed originale patrimonio.

Il riferimento alla difesa delle diversità linguistiche, poi, riconduce al principio per il quale una comunità si riconosce tale in base all'affermazione di un'identità che, a sua volta, è frutto di una variegata ma consolidata tradizione culturale. La valorizzazione delle 'diversità' non contrasta affatto con questo principio in quanto la difesa del multiculturalismo come valore non elimina l'esigenza di riconoscersi nelle proprie particolarità, pur perseguendo l'apertura ad altre espressioni culturali e linguistiche.

L'impegno a contrastare le conseguenze devastanti di una globalizzazione che conduce sempre più ad un pensiero unico, ad un appiattimento culturale e ad una lingua standardizzata ha, quindi, bisogno di concretizzarsi in uno strumento legislativo che, nel prendere atto degli sforzi volontaristici e del lodevole impegno personale e collettivo di tanti soggetti, dia finalmente risposta a tale diffusa e sentita esigenza che non è assolutamente di stampo 'conservatore' (fermo restando che la conservazione, in materia di beni culturali, è un'azione necessaria), piuttosto profondamente progressista. Affermare l'identità di un popolo significa infatti restituire valore e dignità alle attività in cui esso si manifesta e, di conseguenza, rafforzarne la volontà di riscatto e di protagonismo sociale.

Nel testo la Regione Campania intende far propri alcuni principi affermati a livello internazionale, con particolare riferimento alla *'Dichiarazione Universale sulla diversità culturale'* adottata nel 2001 dall'UNESCO, in cui si ribadisce all'art. 3 che: *"La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di sviluppo, inteso non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente"* e, all'art. 5, che: *"Ognuno deve quindi avere la possibilità di esprimersi, di creare e diffondere le proprie opere nella lingua di sua scelta e, in particolare, nella lingua madre; ognuno ha diritto a una educazione e formazione di qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale, ognuno deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta, ed esercitarne le forme, nei limiti imposti dal rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"*, mentre all'art. 7, si conferma l'assenza di conflitto fra identità culturale e multiculturalismo, in quanto: *"... ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni culturali, ma si sviluppa a contatto con altre culture. Per questa ragione il patrimonio culturale, deve essere preservato in tutte le sue forme, valorizzato, e trasmesso alle generazioni future in quanto testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità, e al fine di alimentare la creatività in tutta la sua diversità e di favorire un vero dialogo interculturale"*

E' evidente che l'Ente regionale è il più idoneo a perseguire tali finalità, disponendo degli strumenti legislativi e finanziari idonei a salvaguardare 'il proprio patrimonio immateriale' di cultura, lingua e



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente

(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

tradizioni, ma anche a costituire istituzioni stabili ed autorevoli che possano promuoverne il valore e la diffusione, difatti:

-nell'articolo 1 riconosce e incoraggia come un valore la diversità linguistica e il patrimonio linguistico e culturale del proprio territorio;

nell'articolo 2, ponendosi in linea con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003, ratificata in Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167, esplicita *“come bene fondamentale da salvaguardare e valorizzare il patrimonio linguistico napoletano e la relativa produzione letteraria scritta e orale e tutte le altre espressioni artistiche, musicali e culturali, nella loro specificità ed originalità, attraverso iniziative distinte in diverse tipologie”*;

nell'articolo 3 indica come strumento di questa salvaguardia e promozione la costituzione di un *Comitato scientifico* misto, comprendente sia membri esperti in materia selezionati dal Consiglio regionale sia una componente designata dal mondo accademico, attingendo ai propri docenti ma anche ad autorevoli studiosi e personalità esterne, connettendolo presso l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale della Campania, istituito dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2017, n.38 e con la finalità di farne il motore di attività ed iniziative volte a coordinare e qualificare “il patrimonio linguistico napoletano” impedendone la perdita ed il deterioramento attraverso l'iscrizione nell'IPIC, istituito in attuazione del comma 1 del sopracitato articolo 10, nell'apposita Sezione delle Espressioni contenuta nel Disciplinare definito con deliberazione di giunta regionale e con il compito di pubblicare i risultati attraverso un rapporto annuale sullo stato di attuazione dei programmi e progetti regionali in materia;

nell'articolo 4 stabilisce la norma finanziaria della legge e nell'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma finanziaria stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme già stanziare nel bilancio regionale.

In particolare l'articolo 5 prevede che agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in euro 100.000,00, si provvede per l'anno 2019 con le risorse stanziare alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La valutazione dell'attendibilità della quantificazione della grandezza finanziaria individuata non può prescindere dalla concreta attuazione che sarà data alla legge dall'organo esecutivo.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Testo Unificato delle Proposte di Legge
-Reg. Gen. nn.283-287-


“Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano”

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Campania, aderendo a quanto affermato nell'articolo 5 della Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, riconosce ed incoraggia come un valore la diversità linguistica ed il patrimonio linguistico e culturale del proprio territorio.
2. La Regione Campania valorizza il suo patrimonio culturale, promuove e favorisce la conservazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici, etno-musicali e delle tradizioni popolari, con particolare riguardo alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano.

Articolo 2
(Obiettivi)

1. La Regione Campania ai sensi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), sostiene la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, la relativa produzione letteraria scritta ed orale e tutte le altre espressioni artistiche, musicali e culturali, nella loro specificità ed originalità, attraverso iniziative rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) attività di ricerca storica e linguistica;
 - b) organizzazione di seminari e convegni;
 - c) produzione e pubblicazione di opere letterarie, teatrali e musicali con particolare riferimento ai loro testi;
 - d) concorsi e premi letterari e musicali;
 - e) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

(Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano)

1. E' istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale della Campania, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2017, n.38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2019 della Regione Campania-Legge di stabilità regionale per il 2018), il Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano (di seguito denominato Comitato scientifico), composto da sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale, scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica e della produzione e promozione di attività culturali che utilizzino il patrimonio linguistico napoletano, ed altri quattro designati dalla Conferenza dei rettori delle Università della Campania, scelti tra gli esperti e studiosi già operanti nel campo degli studi linguistico-letterari, etno-antropologici ed etno-musicologici.
2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta, il Comitato scientifico provvede alla nomina del Presidente scelto tra i componenti; la partecipazione è a titolo gratuito e non è previsto alcun tipo di rimborso spese.
3. Al Comitato scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) promuovere iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano e curare la diffusione e la pubblicazione dei risultati attraverso un rapporto annuale sullo stato di attuazione dei programmi e progetti regionali in materia;
 - b) proporre alla Giunta regionale progetti specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio etno-linguistico napoletano;
 - c) promuovere iniziative di promozione culturale inerenti alle tematiche oggetto della legge, mediante conferenze, convegni ed interventi coordinati col mondo della scuola, e con corsi di aggiornamento rivolti ai docenti, in collegamento con l'Ufficio scolastico regionale;
 - d) stimolare e promuovere, di concerto con i soggetti delle comunità locali, l'iscrizione delle tradizioni espressive legate al patrimonio linguistico napoletano nell'apposita Sezione di cui all'articolo 3, lettera c) del Disciplinare dell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC), istituito in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n.38/2017.
4. I componenti del Comitato scientifico prestano la loro attività a titolo gratuito e in nessun caso vengono riconosciute indennità o rimborsi spese.
5. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del Comitato scientifico, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Articolo 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per euro 100.000,00 si fa fronte per l'anno 2019 con le risorse stanziare alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.



IL PRESIDENTE

Tommaso Amabile